

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARNANO
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE AFFARI DI FAMIGLIA
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

Il Comune di Sarnano Codice fiscale 00140670431, nella persona della D.ssa Anna Marinozzi che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi sociali

E

l'Esercizio commerciale _____ con sede in Sarnano Via _____
n. _____ P.IVA _____, nella persona di
..... che interviene al presente atto in qualità
di.....

in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 01.04.2020 di approvazione del
Disciplinare di attuazione per la concessione del buono spesa di cui all'O.C.D.P.C. n. 658 del
29.03.2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5,00 (cinque), 20 (venti) e 50,00 (cinquanta) sono rilasciati dal Comune di Sarnano; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro un mese dalla data di rilascio.

ART.3 - EVENTUALE SCONTO PRATICATO DALL'ESERCENTE

L'esercente si impegna ad applicare, a favore del Comune, lo sconto del _____ % sul valore nominale del buono.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso (salvo l'applicazione dello sconto di cui al precedente articolo 3, qualora praticato) mediante bonifico su c.c. comunicato dall'operatore economico, con la seguente modalità:

- l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale/fattura all'atto dell'acquisto dei beni;
- a fine mese rendiconta al Comune di Sarnano i buoni ricevuti indicando il valore da corrispondere al netto dello sconto eventualmente praticato; la richiesta di rimborso al Comune è fuori campo Iva ex art.2, comma 3, lett. a) DPR n. 633/72;
- unitamente alla rendicontazione dovranno essere consegnati in originale i buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli scontrini/fatture rilasciati all'utilizzatore del buono dai quali sia possibile verificare i prodotti acquistati.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo.

ART. 5 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 6 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati i prodotti di cui all'elenco allegato.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 9 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.6, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Macerata, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 11 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Sarnano.

ART. 12 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Sarnano, li _____

Il Comune di Sarnano
Il Responsabile dei Servizi Sociali
D.ssa Anna Marinozzi

L'Esercizio Commerciale
